

Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Venezia

(Associazione Sportiva Dilettantistica)



S t a t u t o

CAPO I

Articolo 1 -
Articolo 2 -
Articolo 3 -
Articolo 4 -
Articolo 5 -
Articolo 6 -
Articolo 7 -

Costituzione - Affiliazione e Riconoscimento

Costituzione
Sede
Scopi
Durata
Stemma e Colori Sociali
Affiliazione all'A.S.P.M.I.
Riconoscimento d'Associazione Sportiva

CAPO II

Articolo 8 -
Articolo 9 -
Articolo 10 -
Articolo 11 -
Articolo 12 -
Articolo 13 -
Articolo 14 -
Articolo 15 -
Articolo 16 -
Articolo 17 -
Articolo 18 -
Articolo 19 -
Articolo 20 -
Articolo 21 -

Organi Sociali

Organi Sociali
Eleggibilità ed Incompatibilità
L'Assemblea
Partecipazione all'Assemblea
Costituzione dell'Assemblea
Attribuzioni dell'Assemblea
Approvazione delle Deliberazioni Assembleari
Il Consiglio Direttivo
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente Onorario del Consiglio Direttivo
Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
Il Segretario/Tesoriere
L'Ufficio di Presidenza

CAPO III

Articolo 22 -
Articolo 23 -
Articolo 24 -

Associati

Gli Associati (Ordinari – Aggregati - Onorari)
Ammissione all'Associazione
Cessazione d'Appartenenza all'Associazione

CAPO IV

Articolo 25 -
Articolo 26 -
Articolo 27 -
Articolo 28 -

Fondo Comune - Bilancio

Fondo Comune - Entrate
Quote di Partecipazione degli Associati (Ordinari – Aggregati - Onorari)
Esercizio Finanziario, Rendiconto Consuntivo e Rendiconto Preventivo
Reinvestimento degli Avanzi di Gestione

CAPO V

Articolo 29 -
Articolo 30 -
Articolo 31 -

Disciplina e vertenze

Provvedimenti Disciplinari dell'Associazione
Provvedimenti Disciplinari d'altri Organismi
Controversie

CAPO VI

Articolo 32 -
Articolo 33 -

Disposizioni Finali

Disposizioni Generali
Richiamo Normativo

– Norme Transitorie
– Appendice

CAPO I

Costituzione - Affiliazione e Riconoscimento

Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita un'Associazione sportiva, socio-ricreativa e culturale, sotto la denominazione "**Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Venezia "Associazione Sportiva Dilettantistica"**", che nel seguito del presente Statuto sarà indicata con il termine "Associazione".
2. Essa è l'unico organo, riconosciuto con delibera della G. C. n. 483 del 22 giugno 2001, qualificato a rappresentare e disciplinare l'attività sportiva all'interno del corpo di Polizia Municipale di Venezia.

Articolo 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Venezia, Giudecca n.543/L.

Articolo 3 - Scopi

1. L'Associazione è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di razza o di sesso.
2. L'Associazione ha come finalità precipua contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport, nonché favorire l'aggregazione e la solidarietà tra i soci ed i loro familiari. Tali finalità potranno essere conseguite attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni di carattere sportivo, socio-ricreativo e culturale, siano esse organizzate da Enti, Federazioni Sportive, Società private o privati cittadini.

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è indeterminata.

Articolo 5 - Stemma e Colori Sociali

1. Lo stemma sociale è costituito da due cerchi concentrici bordati di rosso fra i quali è racchiusa la scritta "Gruppo Sportivo Polizia Municipale di colore azzurro su fondo giallo oro.
Il cerchio interno a sfondo azzurro comprende:
la scritta "Venezia" in colore giallo oro;
la raffigurazione stilizzata di una testa di leone e di un'ala viste entrambe di profilo e di colore giallo oro;
la sigla "A.S.D." (Associazione Sportiva Dilettantistica) in colore giallo oro;
l'anno di fondazione "1972" in color giallo oro;
la raffigurazione stilizzata della bandiera italiana Verde Bianco Rosso.
il motto "HIC SUNT VERE LEONES" di colore giallo oro;
Tutto composto secondo la rappresentazione grafica qui sotto raffigurata.



I colori sociali sono l'azzurro ed il giallo oro.

Articolo 6 - Affiliazioni

1. L'Associazione è affiliata all'A.S.P.M.I. (Associazione Sportiva Polizie Municipali Italiane), ed ad un altro Ente di Promozione Sportiva attraverso il quale ottenere il riconoscimento sportivo mediante l'iscrizione al Registro del CONI, dei quali, esplicitamente per sé e per i suoi associati, osserva e fa osservare Statuto e Regolamenti nonché la normativa delle Federazioni Sportive nell'ambito della loro attività.

Articolo 7 - Riconoscimento d'Associazione Sportiva

1. L'Associazione è riconosciuta:
 - a) con iscrizione al n.9 dell'Albo comunale delle Associazioni;
 - b) con iscrizione al n.050443 del Registro regionale delle Associazioni;
 - c) con delibera di Giunta Comunale n.76710 del 22 giugno 2001 pubblicata nell'Estratto del Registro delle deliberazioni di G. C. al n.483 il 05 luglio 2001 ed in vigore dal 15 luglio 2001.
2. L'Associazione, una volta ottenuto il riconoscimento sportivo dal C.O.N.I., verrà iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I.;
3. L'Associazione si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al proprio riconoscimento e ad apportare al presente Statuto le opportune modificazioni che siano imposte dalla Legge o richieste dai competenti organi sportivi.

CAPO II

Organi Sociali

Articolo 8 - Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente;
 - d) il Presidente Onorario;
 - e) il Vice-Presidente;
 - f) il Segretario/Tesoriere;
 - g) l'Ufficio di Presidenza.
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed assunte a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
3. I membri degli organi associativi di cui alle lettere b-c-e-f, devono essere eletti tra i soci Ordinari che, alla data delle elezioni, abbiano almeno tre anni di anzianità associativa continuativa.

Articolo 9 – Eleggibilità ed Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i Soci Ordinari.
2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di quattro anni.
3. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 10 - L'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci Ordinari è sovrana; è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Consiglio Direttivo a mezzo posta, fax o e-mail, nonché mediante affissione dell'avviso predetto presso la sede sociale. La convocazione avverrà almeno quindici giorni prima della data della riunione, se Ordinaria, ed almeno dieci giorni prima della data della riunione, se Straordinaria.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. Le proposte dei Soci Ordinari devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
4. L'assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.
5. La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi altro momento:
 - a) su iniziativa del Consiglio Direttivo;
 - b) per richiesta motivata di almeno un quarto dei Soci Ordinari aventi diritto ed in regola con le quote sociali.
6. Nei casi di cui al comma precedente lettera b, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
7. L'Assemblea è convocata, di norma, in Venezia presso la sede sociale ma può anche essere convocata presso un altro locale idoneo al di fuori della stessa.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in assenza di questi dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
9. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e se avvengono votazioni a voto segreto nomina anche due Scrutatori.
10. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Articolo 11 - Partecipazione all'Assemblea

1. Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.
2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati Ordinari in regola con il pagamento dei contributi associativi al momento dell'indizione dell'assemblea stessa, così come risultante dal libro soci.
3. La partecipazione dell'associato Ordinario all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati Ordinari aventi diritto al voto; ciascun associato Ordinario, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 12 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati Ordinari aventi diritto al voto.
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati Ordinari presenti, aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati Ordinari aventi diritto al voto.
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati Ordinari presenti, aventi diritto al voto.

Articolo 13 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno trascorso;
 - b) approvare il rendiconto consuntivo;
 - c) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - d) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati Ordinari;
2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) deliberare le modificazioni statutarie;
 - b) deliberare le variazioni numeriche di composizione del Consiglio Direttivo;

Articolo 14 - Approvazione delle deliberazioni assembleari.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il favore della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il favore di almeno due terzi dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
3. In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo, a parità di voti sarà eletto il Socio con maggiore anzianità associativa continuata; qualora oltre alla parità di voti persistesse anche la medesima durata associativa continuata, sarà eletto il socio con maggiore anzianità anagrafica.
4. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, e restano in ogni caso liberamente consultabili da parte di tutti i soci.
5. Qual'ora l'Assemblea ordinaria non provveda all'approvazione della relazione morale e finanziaria annuale del Consiglio Direttivo, lo stesso decade. L'ordinaria amministrazione spetterà al Consiglio Direttivo uscente, per il periodo strettamente necessario alla convocazione di nuove elezioni e comunque non eccedente i sessanta giorni.

Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri variabile da cinque a tredici (tutti rieleggibili). Detto numero di membri può essere variato, all'interno dei limiti fissati, in qualsiasi momento il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, previo consenso dell'assemblea dei soci.
- 1/bis – I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti ogni quattro anni con votazioni da tenersi, a scrutinio segreto, entro i primi sei mesi dell'anno di scadenza del mandato. Almeno trenta giorni prima della data fissata verranno invitati i soci a presentare la propria candidatura. Tale invito sarà fatto a mezzo posta o fax o e-mail nonché affissione, nel medesimo termine, presso la sede sociale. Almeno sette giorni prima della data fissata, verranno resi noti ai soci i nominativi dei candidati a mezzo posta o fax o e-mail nonché affissione, nel medesimo termine, presso la sede sociale. Il giorno fissato per le votazioni i componenti del Consiglio Direttivo uscente installeranno i seggi, individuati dal Consiglio Direttivo di volta in volta a seconda delle esigenze e delle disponibilità di sedi, che funzioneranno dalle ore 13.00 alle ore 18.00. Al termine si procederà, pubblicamente e senza indugio, allo spoglio delle schede. I dati verranno trasmessi da ogni seggio al Segretario dell'Associazione che li comporrà in graduatoria unica e li renderà noti. Il nuovo Consiglio Direttivo sarà esecutivo dal 1° settembre successivo alle elezioni. Dalla data delle elezioni sino a questo momento, il Consiglio Direttivo uscente provvederà esclusivamente all'Ordinaria Amministrazione
2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario/Tesoriere, determina infine le attribuzioni d'ogni singolo Consigliere.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
4. In caso di seduta straordinaria, ogni componente il Consiglio Direttivo, se assente, può delegare un altro membro a rappresentarlo. Ogni componente del Consiglio Direttivo presente può rappresentare una sola delega .
- 4/bis – Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per due volte consecutive alle riunioni indette dall'Associazione o allo svolgimento di incarichi precedentemente assegnatigli, sarà sottoposto a procedimento disciplinare che potrà concludersi con un richiamo scritto o l'espulsione dal Consiglio Direttivo a seconda della gravità o reiterazione del fatto. Il provvedimento è comunicato per iscritto all'interessato che, entro quindici giorni, potrà presentare, sempre per iscritto, le proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo che dirimerà la questione nei trenta giorni successivi. Delle sue decisioni ne darà comunicazione scritta all'interessato.
5. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo ovvero in qualsiasi altro caso in cui lo stesso o gli stessi si rendano indisponibili o siano espulsi, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione decide se procedere o meno alla loro sostituzione.
6. Qualora si decida per la sostituzione di cui al comma cinque o per la variazione di cui al comma uno ed esista una graduatoria di candidati non eletti, essa sarà utilizzata a tal fine. In mancanza di detta graduatoria il Consiglio Direttivo potrà ricorrere a nuove elezioni esclusivamente per il numero di membri dimissionari, indisponibili od integrabili.
7. Il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri.
8. Il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei membri.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo in seduta ordinaria e straordinaria sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, dal più anziano d'età tra i membri presenti.
11. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, qualunque sia la carica assunta.

12. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo agiscono in nome e per conto dell'Associazione e devono attenersi strettamente al mandato ricevuto. Eccedendo oltre i limiti concessi, rispondono in proprio delle obbligazioni assunte. Tale responsabilità perdura anche se il Consigliere cessa dall'incarico o perde la qualifica di membro o socio.

Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, purché non in contrasto con lo Statuto. Compito del Consiglio Direttivo è di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell'attività sociale e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali, attraverso il bilancio preventivo e secondo gli indirizzi dati dall'Assemblea.
2. Esso ha la facoltà di affidare a singoli suoi membri o a persone di propria fiducia particolari incarichi inerenti alla vita dell'Associazione.
3. Tra l'altro il Consiglio Direttivo:
 - a) predispose il rendiconto preventivo e quello consuntivo, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere da sottoporre all'Assemblea;
 - b) determina l'ammontare e le regole di pagamento delle quote di partecipazione annuali degli associati (Ordinari ed Aggregati);
 - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) emana i regolamenti interni e d'attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
 - g) amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le questioni dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - h) delibera i provvedimenti d'ammissione e di radiazione degli associati (Ordinari ed Aggregati).
4. E' facoltà del Consiglio Direttivo deliberare, nell'interesse sociale, l'adesione dell'Associazione ad organismi federali, comunali, provinciali, regionali e nazionali.
5. Qual'ora si verifichi che la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo presenti le dimissioni, lo stesso decade. L'ordinaria amministrazione spetterà al Consiglio Direttivo uscente, per il periodo strettamente necessario alla convocazione di nuove elezioni e comunque non eccedente i sessanta giorni.

Articolo 17 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente ha la rappresentanza morale e legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività del Consiglio Direttivo per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e normalmente lo presiede, tratta gli argomenti delegatigli dal Consiglio Direttivo in particolare predispose la relazione annuale sull'attività associativa svolta e delinea i programmi dell'attività da svolgere da sottoporre all'Assemblea. Stipula, con terzi, atti deliberati dal Consiglio Direttivo In caso di sua assenza, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
2. Può essere eletto alla carica di Presidente solo chi è già stato membro del Consiglio Direttivo per almeno un quadriennio.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto, in seno allo stesso, alla prima riunione ufficiale dopo le elezioni.

Articolo 18 - Il Presidente Onorario del Consiglio Direttivo

1. Colui che per alte benemeritenze nel campo dello sport o della vita pubblica può con il suo nome dare lustro e prestigio all'Associazione può essere nominato Presidente Onorario dell'Associazione. Viene proclamato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Egli presiede l'Assemblea dei soci; in sua assenza, l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente.
3. Il Presidente onorario ha sempre diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci o alla sedute del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.
4. La carica di Presidente Onorario decade al termine di ogni mandato del Consiglio Direttivo o per dimissioni del Presidente Onorario stesso.
5. Il Presidente Onorario è esentato dal pagamento della quota di partecipazione annuale.

Articolo 19 - Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
2. Può essere eletto alla carica di Vice Presidente solo chi è già stato membro del Consiglio Direttivo per almeno un quadriennio.
4. Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto, in seno allo stesso, alla prima riunione ufficiale dopo le elezioni.

Articolo 20 - Il Segretario/Tesoriere

1. Il Segretario/Tesoriere coadiuva il Presidente nel normale disbrigo delle sue mansioni, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, s'incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati (Ordinari ed Aggregati), adempie tutte le mansioni di segreteria, inoltre s'incarica della tenuta ed aggiornamento dei libri contabili, predispone il rendiconto preventivo e consuntivo per conto del Consiglio Direttivo e, sempre su disposizione del Consiglio Direttivo s'incarica dei pagamenti utilizzando i fondi a disposizione dell'Associazione. Esso può convocare, per delega del Presidente, il Consiglio Direttivo.
2. Può essere eletto alla carica di Segretario/Tesoriere solo chi è già stato membro del Consiglio Direttivo per almeno un quadriennio o sia socio ordinario da almeno tre anni consecutivi ma sia evidente persona idonea a ricoprire tali ruoli.
3. Il Segretario/Tesoriere viene eletto, in seno al Consiglio Direttivo, alla prima riunione ufficiale dopo le elezioni.
4. Qual'ora se ne ravvisasse la necessità, la carica di Segretario può essere assegnata a socio idoneo al di fuori del Consiglio Direttivo mentre la figura di Tesoriere continuerà ad esistere in qualità di organo sociale. In tale eventualità le mansioni descritte al comma 1 saranno opportunamente separate tra i due incarichi.

Articolo 21 – L'Ufficio di Presidenza

1. E' composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice Presidente e dal Segretario/Tesoriere.
2. All'Ufficio di Presidenza spettano tutte quelle decisioni contingibili ed urgenti che non possono attendere la convocazione del Consiglio Direttivo, fatte salve le proposte di modifica statutaria.
3. Il compito del Segretario/Tesoriere sarà anche quello di fornire un parere tecnico sulla copertura finanziaria e di stendere il verbale della seduta.
4. Se le decisioni riguardano una specifica disciplina, alle stesse potrà prenderne parte anche il rispettivo responsabile. Alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza verrà data immediata esecutività.

CAPO III

Associati

Articolo 22 – Gli Associati (Ordinari – Aggregati - Onorari)

1. L'Associazione è composta dagli Associati appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Venezia, in attività di servizio od in quiescenza: sono detti Soci Ordinari. A loro sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente Statuto:
 - a) possono partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto;
 - b) possono essere eletti e far parte del Consiglio Direttivo purché soci da almeno tre anni consecutivi;
 - c) possono frequentare i locali sociali ed usufruire delle strutture e dei servizi che l'Associazione potrà loro mettere a disposizione.
2. Può essere prevista la categoria dei Soci Aggregati composta di persone mai appartenute al Corpo di Polizia Municipale di Venezia; essi hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari ma non possono partecipare alle assemblee e non hanno diritto di voto né possibilità di essere eletti.
3. Tutti gli Associati pagano una medesima quota di partecipazione annuale, determinata nell'entità e nelle regole di pagamento dal Consiglio Direttivo.
4. E' prevista la categoria dei soci Onorari composta da persone che ricoprono un ruolo istituzionale e/o danno lustro al sodalizio sportivo.
5. Sono di diritto Soci Onorari: l'Assessore ed il Comandante la Polizia Municipale nonché l'Assessore allo Sport del Comune di Venezia, con decorrenza dal giorno della nomina a detti incarichi e previa loro accettazione.
6. I Soci Onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari ma sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione annuale.

Articolo 23 - Ammissione all'Associazione

1. L'Ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione di una domanda d'ammissione redatta su apposito modulo;
 - b) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che provvederà ratificarla alla prima assemblea utile;
 - c) accettazione senza riserve del presente Statuto.
2. La domanda di ammissione, che impegna il Socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle Deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del successivo art. 31, potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. Il Regolamento può autorizzare un soggetto ad iscrivere provvisoriamente il nuovo socio, salvo ratifica da parte del Consiglio. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale quota di ammissione dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.
3. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
4. L'età minima necessaria per l'Ammissione è di diciotto anni.
5. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari contenute in un Regolamento per l'ammissione dei Soci Aggregati.

Articolo 24 - Cessazione d'Appartenenza all'Associazione

1. La qualifica d'Associato (Ordinario o Aggregato) si perde:
 - a) per dimissioni presentate per iscritto;
 - b) per morosità, qual ora il Socio non rinnovasse entro i termini previsti la propria quota di partecipazione;
 - c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto od ai regolamenti, previa contestazione, scritta, all'interessato del fatto addebitatogli e passati

quindici giorni senza che lo stesso presenti per iscritto le proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo. Il provvedimento è comunicato all'interessato per iscritto.

CAPO IV

Fondo Comune - Bilancio

Articolo 25 - Fondo Comune - Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote di partecipazione degli associati (Ordinari o Aggregati);
 - b) dai valori e tutti i beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti o donazioni, venissero in possesso all'Associazione;
 - c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote di partecipazione degli associati (Ordinari o Aggregati) e dalle elargizioni di terzi, Enti pubblici e privati;
 - b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni;
 - c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 26 - Quote di Partecipazione degli Associati (Ordinari o Aggregati)

1. Ogni Associato, Ordinario od Aggregato, deve versare le quote di partecipazione stabilite dall'Associazione, alle scadenze e con le regole indicate dal Consiglio Direttivo.
2. Il mancato pagamento delle quote di partecipazione comporta l'immediata decadenza dell'Associato inadempiente.
3. Nessuna quota di partecipazione è dovuta dai Soci Onorari e dal Presidente Onorario.

Articolo 27 - Esercizio Finanziario, Rendiconto Consuntivo e Rendiconto Preventivo

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al trentuno agosto d'ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal tesoriere e relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente e già approvato dal Consiglio Direttivo.
3. Entro il trentuno ottobre il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'Amministrazione Comunale di Venezia il rendiconto preventivo, predisposto dal Tesoriere su indicazioni del Consiglio Direttivo e relativo ai costi dell'attività che s'intende svolgere nell'esercizio successivo.
4. Ogni scrittura contabile rimane depositata presso la Sede dell'Associazione a cominciare dal giorno precedente la presentazione agli organi competenti, a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione.
5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 28 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura d'ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo tre.
2. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli Associati (Ordinari od Aggregati), utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

CAPO V

Disciplina e vertenze

Articolo 29 - Provvedimenti Disciplinari dell'Associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati (Ordinari – Aggregati - Onorari) sono:
 - a) ammonizione nei confronti del socio che si sia reso responsabile di plurime lievi mancanze allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Associazione;
 - b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno), nei confronti di un socio che si sia reso responsabile di mancanze non lievi;
 - c) radiazione, nei confronti del socio che si sia reso responsabile di gravi e ripetuti atti d'indisciplina o di comportamenti che configurino una condotta non degna e possano recare pregiudizio al buon nome dell'Associazione.
2. Le sanzioni sono comminate dal Consiglio Direttivo, ma è ammesso l'appello al medesimo organo così come previsto agli articoli 16 e 24.
3. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto alla difesa dell'incolpato.

Articolo 30 - Provvedimenti Disciplinari d'altri Organismi

1. Gli organi di giustizia dell'A.S.P.M.I., delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e dei vari Organismi Sportivi nell'ambito delle manifestazioni cui l'Associazione partecipa, possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
 - a) dell'Associazione;
 - b) degli Amministratori e Dirigenti dell'Associazione;
 - c) degli Associati.
2. L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri Associati i provvedimenti disciplinari di cui al comma uno del presente articolo.

Articolo 31 - Controversie

1. Gli Associati (Ordinari o Aggregati) s'impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra di loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi s'impegnano, altresì, a ricorrere con esclusione d'ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio Direttivo che giudicherà qualunque controversia originata da attività sportiva od associativa.

CAPO VI

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Disposizioni Generali

1. Una copia dello Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni sarà sempre a disposizione dei Soci presso i locali sociali.
2. In caso di controversia sull'interpretazione dello Statuto tra il Consiglio Direttivo ed un Socio, sarà valida l'interpretazione del Consiglio Direttivo.
3. Il Gruppo sportivo Polizia Municipale di Venezia non risponde, in alcun caso, dei danni che potrebbero derivare a persone o cose attinenti all'attività dei Soci, sia durante la pratica sportiva sia al di fuori di essa. All'atto dell'Iscrizione il Socio firmerà per espressa accettazione della condizione con riferimento all'articolo 31.

Articolo 33 - Richiamo Normativo

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme statutarie e regolamentari dell' A. S. P. M. I. nonché le norme in materia del Codice Civile e delle Leggi Speciali.

Norme transitorie

1. Il presente Statuto ha effetto immediato dal momento della sua approvazione da parte della Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo dovrà, nelle sue competenze, adoperarsi per mettere in atto ogni misura utile alla sua applicazione in tempi brevi.

Appendice

Il presente Statuto è stato approvato nella sua prima stesura dalla Assemblea dei Soci fondatori il 15 dicembre del 1972 e successivamente modificato a voti unanimi dalle Assemblee Straordinarie dei Soci tenutesi in Venezia in queste date:

- 11 giugno 1982
- 04 agosto 1989
- 09 novembre 2001
- 16 aprile 2004
- 19 agosto 2005
- 13 ottobre 2008